

TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO ex art. 414 cpc

Nell'interesse della sig.ra **D'ELIA Beatrice**, nata il 10.1.1978 a Villaricca (c.f.: DLEBRC 78A50 G309A) e residente in Teano, Via Acquabianca n. 2, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Giovanni Tagliatela (c.f.: TGLGNN 63T02 D415W ed indirizzo pec avv.tagliatela@legalmail.it) e Monica Tagliatela (c.f.: TGLMNC 71L66 B963G ed indirizzo pec monica.tagliatela@avvocatismcv.it), ed elett.te dom.ta presso il loro studio sito in Caserta al Corso Trieste n. 116, con n. fax 0823/327570 **ed indirizzo di posta elettronica certificata avv.tagliatela@legalmail.it presso cui si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del presente procedimento**

CONTRO

- 1) Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in (00153) Roma, Viale Trastevere n. 76/A e dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso sita in (86100) Campobasso, Via Giuseppe Garibaldi n. 124;
- 2) Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Campobasso alla Via Garibaldi n. 25 (indirizzo pec: drmo@postacert.istruzione.it) dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (86100) Campobasso, Via Giuseppe Garibaldi n. 124;
- 3) Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER**



IL MOLISE, UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Campobasso alla Via Garibaldi n. 25 (indirizzo pec: usb@postacert.istruzione.it) e dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso in (86100) Campobasso, Via Giuseppe Garibaldi n. 124;

e nei confronti di tutti i controinteressati

come individuati nel presente ricorso

docenti della scuola primaria coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli ambiti territoriali della Regione Campania, Lazio e Molise indicati dalla ricorrente nell'elenco di preferenza allegato alla domanda compilata on line, prima dell'ambito Molise0003;

oggetto: ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria di mobilità 2016/2017 per il mancata applicazione dei criteri di legge ai fini del trasferimento negli ambiti indicati prioritariamente nella domanda di mobilità

PREMESSA IN FATTO

- 1) La ricorrente, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria ed utilmente inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), sia su posto comune che su posto di lingua inglese, è stata assunta, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, a tempo indeterminato nella scuola primaria ed è stata di conseguenza immessa in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2015.
- 2) È stata, dunque, per l'anno 2015/2016, provvisoriamente assegnata, su posto comune, all'Istituto Comprensivo Vincenzo Laurenza di Teano (CE), compreso nell'Ambito provinciale di Caserta, e, quindi, collocata in una sede coincidente con quella della sua residenza familiare.

- 3) Ha poi partecipato, per l'anno scolastico 2016/2017, in ossequio a quanto previsto dalla legge ed al fine di ottenere la sede definitiva di assegnazione, vincolante per almeno un triennio, alla fase C del piano di mobilità **obbligatoria** straordinaria, compilando on line, nei modi e termini previsti dal CCNI, la relativa domanda di trasferimento per l'assegnazione di un posto, comune o di lingua inglese, compreso in uno degli ambiti territoriali presenti a livello nazionale. Ha contestualmente segnalato, quale comune di ricongiungimento familiare, quello di Teano (L083).
- 4) Nel compilare l'elenco delle preferenze di ambito e provincia, annesso alla domanda, la ricorrente, ispirata dall'ovvia ragione di privilegiare le sedi che avrebbe potuto raggiungere più agevolmente ed in tempi più rapidi, ha precisato di preferire in assoluto l'ambito di Caserta contrassegnato dal n. 0009 e immediatamente a seguire tutti gli altri ambiti della provincia casertana (nell'ordine, il 0011, 0010, 0007 e 0008); solo dopo ha inserito gli ambiti compresi nelle altre province campane, laziali e molisane; infine, ha inserito tutte le altre province italiane; il tutto secondo l'ordine da lei specificamente delineato nella domanda alla quale si rinvia per un esaustivo esame.
- Sin d'ora, comunque, si precisa che la provincia di Varese è stata collocata dalla ricorrente alla preferenza n. 110 su 136 mentre l'ambito "Molise 0002" è stato posto al n. 39 delle 56 preferenze di ambito.
- 5) Ricevuta convalida della sopracitata domanda di mobilità, il sistema informatico ha calcolato il punteggio assegnato all'esponente quantificandolo complessivamente in misura pari a 56 punti, cui aggiungere i 6 per il ricongiungimento familiare, per un totale di 62 punti nell'ambito territoriale comprensivo del comune di "ricongiungimento".
- 6) Elaborate telematicamente le domande di mobilità sulla base



~~di un algoritmo mai precisato né reso noto e comunque~~
erroneo e non applicativo dei principi di legge, ultimate pure le operazioni di designazione svolte dal sistema informatico del Ministero sulla base dello stesso algoritmo, l'esponente si è vista attribuire un posto comune nell'ambito territoriale di Varese, ossia in una di quelle province da lei collocate alla fine dell'elenco di gradimento.

- 7) Effettuata una rapida verifica delle graduatorie, ha potuto constatare che docenti che, come lei, erano stati assunti a tempo indeterminato nell'anno 2015/2016 e che, come lei, avevano partecipato alla fase C del piano straordinario di assunzione come docenti di scuola primaria, avevano ottenuto, scavalcandola, o su posto comune o su posto di lingua inglese, l'assegnazione triennale in una scuola primaria facente parte degli ambiti territoriali campani o laziali da lei indicati tra le prime preferenze, avanti a quella di Varese, e ciò benché fossero in possesso di un punteggio inferiore rispetto al suo e privi di un qualsivoglia titolo di preferenza. La mancata assegnazione dell'ambito indicato come prima preferenza ha comportato poi anche la perdita, per la ricorrente, dei sei punti a lei attribuibili per il ricongiungimento familiare.
- 8) Basti considerare, a titolo esemplificativo, che:
- a) Nell'ambito territoriale di Napoli identificato come CAM0013 ed indicato come preferenza n. 17 dalla ricorrente, è stato assegnato un posto di lingua inglese a Puca Antonietta con 47 punti;
 - b) Nell'ambito territoriale di Napoli identificato come CAM0014 ed indicato come preferenza n. 18, sono stati assegnati posti di lingua inglese a Graziano Rosa con 52 punti, Marino Maria con 54 punti, Martuccelli Anna con 37 punti;
 - c) Nell'ambito territoriale di Salerno identificato come



CAM0024 ed indicato come preferenza n. 27, sono stati assegnati posti di lingua inglese a Citro Vincenzina con 17 punti ed Izzillo Romina con 21 punti;

d) Nell'ambito territoriale di Roma identificato come LAZ0014 ed indicato al come preferenza n. 34, sono stati assegnati posti comuni a Belli Federica con 46 punti, Bracaglia Cristina con 47 punti, Borgia Maria Grazia con 36 punti, Ciano Daniela con 51 punti, Cinelli Valentina con 50 punti, Caprara Maria con 45 punti, Cerilli Agnese con 35 punti, Caruso Emanuela con 53 punti, Corizza Gloria con 46 punti, Castellucci Chiara con 50 punti, Del Bove Paola con 39 punti, Dell'Orca Ilaria con 34 punti, Delle Cese Maria con 48 punti, De Lellis Antonia con 45 punti, Di Mari Marzia con 50 punti, D'Orazio Flavia con 33 punti, Datti Daniela con 30 punti, Franchi Sandra con 46 punti, Ferrante Lorena con 43 punti, Giannetti Barbara con 30 punti, Lecce Isabella Marina con 51 punti, Allinoro Nunzia con 55 punti, Lancia Maria Beatrice con 36 punti, Lena Laura con 50 punti, Ilari Pietro Paolo con 35 punti, Lisi Rosa con 48 punti, Maggi Monia con 48 punti, Maggi Manuela con 47 punti, Milani Giovanna con 27 punti, Melaranci Tiziana con 20 punti, Minucci Luca con 36 punti, Monti Manuela con 47 punti, Mestici Chiara con 12 punti, Matesi Maria Teresa con 30 punti, Mizzoni Barbara con 50 punti, Mazzucchi Emanuela con 45 punti, Antonelli Giorgia con 45 punti, Polsinelli Alessandra Santina con 45 punti, Pennacchiotti Rovena con 54 punti, Parla Emanuela con 39 punti, Portarena Francesca con 45 punti, Pistolesi Maria Luisa con 51 punti, Pizzutelli Rita con 45 punti, Quattrino Maria Antonietta con 54 punti, Romani Angela con 43 punti, Rotondi Maria con 40 punti, Sabbi Maria con 48 punti, Sacchetti Silvia con 35 punti, Schifalacqua Daniela con 36 punti, Isola Valentina con 45 punti, Salvatore Carmen con 47 punti, Salvi Giuseppina con 45



- punti, Santoro Marzia con 39 punti, Sperduti Milena con 44 punti, Spaziale Lara con 42 punti, Taggi Gilda con 42 punti, Tundo Maria Angela con 36 punti, Turturo Angela con 29 punti, Tortolano Roberta con 42 punti, Valeri Roberta con 46 punti, Vinci Stefania con 48 punti, Venti Lidia con 45 punti, Zelli Katia con 48 punti, Zompanti Catia con 45 punti, Zoppi Caterina con 53 punti, Zeppieri Patrizia con 42 punti
- e) Nell'ambito territoriale di Latina, identificato come LAZ0021 ed indicato come preferenza n. 35 sono stati assegnati posti di lingua inglese a Bonfante Monica con 47 punti, Corrente Pasqualina con 36 punti, Moccia Palma con 34 punti, Nuzzolo Paola con 51 punti, Palmieri Giovanna con 47 punti, Aranda Zenaida con 39 punti, Rosato Daniela con 50 punti;
- f) Sempre nell'ambito territoriale di Latina, identificato come LAZ0021 ed indicato come preferenza n. 35 sono stati assegnati posti comuni a Bentincontri Elvira con 33 punti, Conte Fabiola con 45 punti, Corbi Giacinta con 39 punti, Corbi Rina con 45 punti, De Cerbo Cristina con 36 punti, Di Carmine Gloriana con 43 punti, De Quattro Rosanna con 48 punti, Flagiello Maria Antonietta con 33 punti, Fori Ornella con 25 punti, Greco Simonetta con 27 punti, Giordano Florinda con 42 punti, Garruzzo Civita Carmela con 49 punti, Mancusi Filomena con 48 punti, Neroni Sandra con 39 punti, Palumbo Monica con 30 punti, Pepe Filomena con 33 punti, Romano Cinzia con 31 punti, Rinaldi Sandra con 45 punti, Errigo Mariella con 47 punti, Ortese Paola con 33 punti, Rizzato Antonella con punti 30, Salvaggio Cristina con 33 punti, Todaro Maria con 55 punti, Vaccaro Maria Giuseppa con 51 punti, Evangelista Giuseppina con 53 punti, Vezza Monika con 39 punti;
- g) Nell'ambito territoriale di Roma identificato come LAZ0016 ed indicato come preferenza n. 37, sono stati assegnati



posti comuni a Biafora Maria con 39 punti, Ballardini Valeria con 42 punti, Blonkstainer Marianna con 25 punti, Bonomo Lora Renata con 53 punti, Bonomo Ercolina con 54 punti, Buonandi Flavia con 33 punti, Bersani Angela con 15 punti, Bottone Marianna con 28 punti, Accetto Michelle con 13 punti, Cefalo Luisa con 29 punti, Cafasso Anna con 43 punti, Chiefalo Lucia con 50 punti, Chinese Immacolata con 54 punti, Colapietro Luigina con 51 punti, Colarossi Alessia con 16 punti, Conte Angela con 51 punti, Cappabianca Maria con 33 punti, Capizzi Rita con 31 punti, Cirillo Pasqualina con 48 punti, Crispino Agnese con 45 punti, Caruso Simona con zero punti, Cesarini Katia con 42 punti, Cotroneo Maria Assunta con 26 punti, Cavaliere Marianna con 3 punti, Di Blasi Loredana con 25 punti, Di Credico Concetta con 51 punti, De Cesare Antonella con 18 punti, Del Duca Maria Cristina con 54 punti, Del Gais Maria Grazia con 39 punti, Del Grosso Stefania con 51 punti, De Lussu Giuseppina con 52 punti, Di Nucci Elisabetta con 53 punti, De Angelis Maria con 51 punti, Donnarumma Mariarosaria con 30 punti, Di Paola Barbara con 50 punti, Di Spirito Assunta con 34 punti, Di Trapano Lelia con 24 punti, Fabozzi Maddalena con 54 punti, Fedele Caterina con 23 punti, Fantasia Floriana con 30 punti, Agui Rosa con 55 punti, Gabrielli Ornella con 25 punti, Guglietta Patrizia con 36 punti, dr.ssa Guagenti Marilena con 53 punti, Ugliano Alessandra con 27 punti, Galasso Eleonora con 27 punti, Gambale Maria con 30 punti, Giangrande Teresa con 46 punti, Gentile Maria Gabriella Giovanna con 32 punti, Giordano Vincenzo Daniela con 26 punti, Grasso Giuseppa con 51 punti, Gison Mariarosaria con 30 punti, Lopez Cecilia con 24 punti, Lauria Anna con 42 punti, La Rosa Sabina con 39 punti, Magliulo Maria Rosaria con 25 punti, Migliozi Vilma con 45 punti, Mancini Eva con 50 punti, Monterossi



Michela con 27 punti, Amarante Giovanna con 26 punti, Amorusi Rosa con 36 punti, Marotta Patrizia con 42 punti, Mesagna Angela con 27 punti, Masullo Maria con 42 punti, Messineo Maria Luisa con 40 punti, Massicci Paolo con 33 punti, Miozzi Lorena con 54 punti, Onofrio Anna con 42 punti, Angelini Alessia con 43 punti, Annessi Rossella con 46 punti, Iannotta Antonietta con 21 punti, Napoleoni Emilia con 34 punti, Nardi Mirella con 28 punti, Nasti Speranza con 39 punti, Antigiovanni Roberta con 36 punti, Picone Stefania con 20 punti, Paolino Antonietta Gilda con 34 punti, Pulsoni Carolina con 51 punti, Pagliotta Simona con 39 punti, Pontesilli Federica con 24 punti, Porcu Claudia con 45 punti, Pasquariello Giovanna con 54 punti, Passa Catia con 48 punti, Querini Daniele con 46 punti, Riccobene Maria con 24 punti, Rodriguez Rosa con 53 punti, Riggi Simona con 54 punti, Argentesi Sabrina con 33 punti, Romeo Katia con 42 punti, Orsini Maria Rita con 17 punti, Russo Damiana Rita con 21 punti, Russo Maria con 33 punti, Rossi Anna Rita con 41 punti, Ratini Tiziana con 15 punti, Rizzo Paola con 54 punti, Sbailo Ferdinanda con 25 punti, Ascani Cristina con 33 punti, Salvati Anna con 39 punti, Saraniero Lucia con 33 punti, Iossa Tiziana con 44 punti, Tufano Santa con 18 punti, Terella Onorina con 42 punti, Traetto Silvia con 36 punti, Tasciotti Monia con 53 punti, Ottaviani Paola con 24 punti, Avolicino Sabrina con 35 punti, Visentini Silvia con 47 punti, Vitale Nunzia con 19 punti, Vittoria Raffaella con 49 punti, Zecchinelli Vanessa con 46 punti, Zazzaro Anna con 24 punti;

- 9) È inoltre accaduto che, sugli ambiti prescelti dalla ricorrente, fossero assunti docenti persino dalla fase D. Si cita, a titolo esemplificativo, la docente Rubino Carmela, assegnata all'ambito Campania contrassegnato con il n. 0004.
- 10) La ricorrente allora, escluso che ci potesse essere una

qualche irregolarità formale e/o sostanziale nella domanda di mobilità da lei compilata, ha inoltrato dapprima reclamo ex art. 17 CCNL integrativo e, successivamente, ha esperito il tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL Comparto Scuola, chiedendo che le venisse assegnata la sede di servizio nel rispetto del punteggio e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda, attesa l'evidente **esistenza di posti comuni e di lingua sia nella Campania che nel Lazio a lei attribuibili.**

11) Convocata per il 30.8.2016 innanzi all'Ufficio Segreteria di Conciliazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il Dirigente dell'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Caserta, in nome e per conto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, ha espressamente dichiarato di accogliere le pretese della ricorrente < ritenendole fondate >. Nonostante ciò, le ha formulato, al fine di *< addivenire ad una composizione dell'insorgenda controversia >*, una proposta immodificabile, offrendole di rettificare l'ambito di assegnazione da quello di Varese a quello territoriale del Molise identificato come ambito MOL0002¹.

A tale proposta non ha fatto seguito alcuna accettazione da parte della ricorrente che, in assenza, peraltro, di un rappresentante sindacale od anche di un legale, si è limitata a sottoscrivere il relativo verbale.

12) Nonostante ciò, il Miur ha lo stesso ritenuto, illegittimamente, che fosse stata manifestata una volontà di accettazione e che, di conseguenza, fosse stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli art.li 135 e segg. ccnl comparto

¹ Comprendente le scuole di Termoli, Castelmaruro, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Campomarino, Guglionesi, San Martino in Pensilis, Petacciato, Larino e Montenero di Bisaccia. L'ambito 0003 del Molise (indicato prima dall'esponente insieme all'ambito 0004) comprende scuole di Carovilli, Frosolone, Agnone ed Isernia. Quello molisano identificato, all'atto della domanda, con il n. 0004 comprende scuole di Isernia, Colli a Volturmo, Venafro, Montaquila (cfr. allegato).



scuola.

- 13) Ha, quindi, imposto alla ricorrente a presentarsi in servizio presso l'ambito indicatole e precisamente presso l'istituto di Montenero di Bisaccia, ove avrebbe dovuto lavorare per il triennio 2016/2019.
- 14) La ricorrente, vedendosi costretta dagli eventi, ha preso sì servizio, il 6.9.2016, presso la sede indicatole - quella di **Montenero di Bisaccia** dove tuttora lavora - ma impugnato, con missiva del 24.10.2016, il verbale del 30 agosto 2016 evidenziandone che, anche a volerlo ritenere una conciliazione a tutti gli effetti, si tratterebbe pur sempre di una transazione invalida ed inefficace. Ha, quindi, chiesto che si procedesse nuovamente alla verifica della propria domanda di mobilità e che fosse rettificata la propria sede di assegnazione nel rispetto del punteggio e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda lo stesso.
- 15) La richiesta non ha sortito alcun esito, sostenendo, il Miur, che fosse intervenuta una conciliazione.

DIRITTO

La ricorrente ha diritto, per il triennio 2016-2018, ad una sede collocata in un ambito territoriale diverso da quello unilateralmente, erroneamente ed illegittimamente individuato ed assegnato dal Miur.

Tale ambito dovrà coincidere con uno degli ambiti campani - o in subordine laziali/campani - indicati tra le prime preferenze di cui all'elenco di gradimento dalla stessa ricorrente compilato.

In tal senso depone la disciplina di riferimento, ossia la legge n. 107/2015 sulla cosiddetta "Buona Scuola", il ccni del 8.4.2016, gli allegati di siffatto contratto e le disposizioni ad esso comunque connesse, a nulla rilevando il tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell'art. 135 del CCNL Comparto Scuola applicabile al caso di specie.



**A) SULL'INESISTENZA DI UNA TRANSAZIONE/CONCILIAZIONE
E/O SULA SUA INVALIDITA'**

Prima di esaminare la normativa vigente, è necessario sgombrare il campo da eventuali dubbi sulla portata del verbale sottoscritto il 30.8.2016 innanzi all'Ufficio Segreteria di Conciliazione dell'USR per la Campania: con esso, la ricorrente non ha rinunciato ai suoi diritti e non è addivenuta ad un accordo transattivo e conciliativo benché chiesto ai sensi dell'art. 135 CCNL Comparto Scuola.

Per rendersene conto basta esaminare l'istanza proposta dalla ricorrente ed il testo del cd. "processo verbale di conciliazione".

Da tali documenti emerge che l'U.S.R. **ha esplicitamente, inequivocabilmente e letteralmente confessato di ritenere < fondate ... le pretese della ricorrente >**, quelle cioè di essere assegnata, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, ad un ambito territoriale campano o, in subordine laziale, **di certo non molisano** (solo gli ambiti territoriali campani e, in subordine laziali, erano stati indicati dalla ricorrente nell'istanza di conciliazione).

Conseguentemente, avrebbe dovuto far seguito, non la continuazione del tentativo di conciliazione, ma come previsto dal primo inciso del comma 6 dell'art. 135 CCNL Comparto Scuola (riconoscimento ed accoglimento delle doglianze da parte dell'Amministrazione), la ricorrente si sarebbe dovuta vedere solo comunicare la nuova sede di assegnazione posta all'interno dell'ambito territoriale secondo l'ordine di preferenze dalla stessa espresso, e non certamente vedersi imporre una sede molisana, tra l'altro particolarmente disagiata da raggiungere. L'Articolazione Territoriale ministeriale **per la Campania** ha, invece, proseguito nelle operazioni e convocato la docente indicandole in via del tutto unilaterale non un ambito compreso nell'articolazione territoriale di sua competenza, ma un **ambito riconducibile ad altro U.S.R., quello molisano identificato con il n. 0002.**



La ricorrente ha firmato il verbale ma non in segno di accettazione, poi ricevendo l'input di presentarsi in servizio presso l'Ambito territoriale molisano n.0002.

Evidente è, tra l'altro, lo stato di necessità e bisogno in cui la stessa versava. Su queste basi, non può ritenersi raggiunto un qualche accordo neppure per effetto delle frasi generiche e di stile, riportate nel testo del processo verbale del 30.8.2016, da valutare nel contesto in cui sono state rese.

L'espressione *<le parti dichiarano che, a parte quanto previsto dal presente verbale, null'altro hanno a pretendere per qualsivoglia causa, ragione o titolo>*, non vale a delegittimare la ricorrente a far valere i suoi diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria. Non contenendo il verbale alcun accordo, l'eccezione *"a parte quanto previsto dal verbale"* significa proprio che resta salva la facoltà di azione della docente proprio in merito all'anomala unilaterale impostazione dell'amministrazione rispetto all'indicazione di una sede fornita senza alcun criterio di legge.

Altresì irrilevante è l'ulteriore inciso inserito nel verbale secondo cui *< al contenuto ed alle rivendicazioni di cui alla richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL >*. A parte l'ovvia considerazione che l'impegno non equivale a rinuncia, se anche si trattasse di rinuncia essa non sarebbe valida non essendo per nulla circostanziata.

La tutela giudiziaria nel nostro ordinamento è connessa alla difesa di diritti, di rango costituzionale. Rinunciare in toto ed in maniera imprecisa e vaga equivarrebbe a ritenere possibile esprimere una rinuncia inconsapevole e ammissibile anche in ipotesi di diritti non solo disponibili e non solo attuali, od ancora in presenza di norme non solo derogabili, e ciò ovviamente non è.

Anche a voler, poi, "graficamente", apparentemente o teoricamente individuare una qualche rinuncia o conciliazione, di qualsiasi tenore o contenuto, la stessa sarebbe comunque

totalmente invalida.

Fermi i rilievi appena svolti sulla mancanza di oggetto certo, determinato o determinabile, **sulla mancanza di una volontà di accettazione** e/o rinuncia, si aggiunge che l'U.R.S. della Campania, delegante il soggetto presente in sede di conciliazione, non aveva alcun potere di disporre di ambiti riconducibili ad altri Uffici Scolastici Regionali.

Si consideri, inoltre, che l'esponente, madre di due bambine in tenera età che vivono a Teano, versava in evidente stato di necessità di cui mai l'Amministrazione si sarebbe potuta o potrebbe avvantaggiarsi, e la mancanza di una figura tecnica professionale al suo fianco atta a tutelare e garantire i suoi diritti, inficia totalmente l'operato ministeriale, già in altre occasioni giurisprudenziali e centrali censurato.

Vengono, sotto questo profilo, a bene vedere, in rilievo veri e proprio diritti irrinunciabili ed indisponibili della docente, che acquisiscono tale natura per volontà legislativa.

Ed invero, non si discorre qui di mobilità facoltativa o di trasferimento a domanda e, quindi, di rinuncia ad un posto per iniziativa dell'insegnante, ma di operazioni di mobilità avviate obbligatoriamente per legge, al fine di far cessare quello stato di perenne precariato storico nella scuola italiana, oggetto ripetutamente di attenzione della Corte europea.

I docenti neoassunti sono stati invitati a compilare una domanda di mobilità on line, non revocabili oltre il termine ultimo previsto per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come precisato dal Ministero stesso (cfr. art. 5 dell'o.m. n. 241/2016). Non è stata ammessa nemmeno la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvi casi eccezionali previsti dalla legge, essendo stato il diritto all'assegnazione incanalato e cristallizzato secondo criteri prestabiliti e definiti per legge, vincolanti per tre anni.

Ne consegue che il diritto all'assegnazione non può che essere

un diritto irrinunciabile ed indisponibile, e come tale, non oggetto di una transazione per giunta raggiunta su basi e criteri non fissati dalla stessa legge che ne ha disciplinato la sussistenza.

Ed ancora, anche a voler discutere di conciliazione si voglia discutere, con l'impugnazione da parte della ricorrente, intervenuta tempestivamente (cfr. all.), la stessa perde qualsivoglia efficacia e rilevanza.

Il verbale in questione non è neppure un atto annoverabile tra quelli cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. e od ancora l'art. 411 c.p.c., vecchia o nuova formulazione non c'è differenza, richiamato dall'art. 135 CCNL Comparto Scuola (*non si può ravvisare alcuna conciliazione sindacale, avendo la ricorrente sottoscritto il verbale in assenza dell'avvocato o di un rappresentante sindacale che l'assistesse, vecchia formulazione, non vi è stata alcuna comparizione innanzi alla DPL, nuova formulazione*).

B) SUL DIRITTO DELL'ESPONENTE ALLA CORRETTA ASSEGNAZIONE

Fatte queste doverose premesse, occorre passare al vaglio la disciplina per verificare la corretta assegnazione cui ha diritto la ricorrente, che certamente non coincide con l'ambito territoriale molisano 0002.

Come noto sono stati distinti due momenti, quello dell'assunzione e quello dell'attribuzione della sede definitiva, a seguito di una procedura obbligatoria di mobilità.

I punti salienti sono racchiusi nell'art. 1 l. n. 107/2015².

² Il co. 95 prevede l'attuazione di <un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, al termine delle quali > sono < sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012 >. Il successivo comma 96 indica i soggetti destinatari del piano, ossia i docenti iscritti nelle graduatorie del concorso a cattedra indetto dal Miur con decreto n. 82 del 24.9.2012 ed in

Conclusasi, con l'assegnazione della sede provvisoria, le fasi di assunzione (comma 73), per l'assegnazione della sede definitiva, vincolante per un triennio, è stata dettata la procedura di mobilità obbligatoria per l'anno scolastico 2016/2017, con il coinvolgimento di tutti i docenti neoassunti tenuto conto di tutti gli ambiti territoriali nazionali e di tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria (comma 108 art. 1 l. 107/2015 ed art. 6 CCNL 08/04/2016 con articolazione in quattro fasi A,B,C, e D).

Ai docenti inseriti nella fase C come da disposto di cui all'art. 6 CCNL³, tra cui la ricorrente, è stato riconosciuto un diritto secondo l'ordine di preferenze indicato dall'insegnante, e, se del caso, integrato d'ufficio.

L'allegato 1, cui rimanda e che richiama il citato articolo del CCNL, specifica altresì i criteri da seguire a livello nazionale e con riguardo < a tutti gli ambiti >, con preferenza per i docenti beneficiari che potevano vantare precedenze ai sensi dell'art. 13 del CCNI 8.4.2016, disponendo **l'ordine di esame delle**

quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) l. n. 296/2006 e successive modifica. Il comma 98 disciplina, poi, le fasi del piano di assunzione, individuate come fasi A, B e C in aggiunta alla fase "zero", relativa alle operazioni di immissione in ruolo già avviate in precedenza ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al d. lgs. n. 297/1994. La fase A ha avuto ad oggetto le ulteriori operazioni di immissioni in ruolo, non ancora avviate e da effettuare, per l'anno 2015/2016, su posti ancora vacanti e disponibili in organico di diritto dopo l'esaurimento della fase zero; la fase B, da svolgersi su scala nazionale, ha riguardato l'assegnazione dei posti ancora residui una volta concluse le fasi zero ed A; la fase C, anch'essa nazionale, è relativa solo alle operazioni di assegnazione dei posti di potenziamento.

³ "...parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

domande a partire dal punteggio più alto⁴.

In pratica, a ciascun docente è stato chiesto di compilare una domanda e di inserire, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali⁵.

Ad ogni docente è stato attribuito un punteggio composto, secondo la specifica tabella di valutazione (allegato D del CCNI), da un punteggio base fisso e da un punteggio variabile, quest'ultimo costituito da 6 punti da riconoscere solo nell'ambito territoriale comprensivo del comune indicato per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli.

Proprio per la variabilità del punteggio, a seconda dell'ambito territoriale esaminato, l'Amministrazione, impossibilitata a redigere un'unica graduatoria a livello nazionale, è incorsa in errore o, meglio, ha forzato la procedura dandone un'applicazione di comodo, a seconda degli eventi e delle assegnazioni che man mano raggiungeva, vuoi in via automatica, vuoi con il ricorso al contestato e legittimo metodo "conciliativo". Ed invero, anziché attribuire i posti disponibili assegnandoli agli insegnanti con maggiore punteggio (fermo il vantaggio di quei pochi con titolo di precedenza), è arrivata ad attribuire posti a chi aveva un punteggio minore per il sol fatto che aveva indicato prima l'ambito nel proprio ordine di preferenza, ma anche posti

⁴ "...per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al ... contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato ...".

⁵ Direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione parziale, l'ordine sarebbe stato compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza.

per ambiti non scelti affatto, come nella specie in cui ricorrono entrambe le ipotesi.

L'Amministrazione ha in tal modo travolto totalmente le risultanze in base al punteggio, così tentando di rimediare ad un sistema troppo farraginoso che in poco tempo la costringeva a predisporre non solo tante iniziali graduatorie per ogni domanda ricevuta e per quante erano le preferenze in essa espresse dal docente, tenuto conto del punteggio attribuito e derivante dall'applicazione della tabella di cui sopra e dei vari posti vacanti, e che, nelle more, restavano tali, ma anche tante successive graduatorie ad ogni assegnazione effettuata in base ai criteri di legge!

Ne consegue che non ha rispettato affatto la valutazione <a livello nazionale>, richiesta dalla legge, non ha considerato per nulla <il punteggio> assegnato in base alla tabella, non ha osservato <l'ordine di preferenza> indicato dal docente, dando luogo alla **disparità di trattamento segnalata nel riepilogo in fatto**⁶.

Quel che emerge dall'esame complessivo di quest'altra brutta pagina di storia del diritto scolastico italiano, è che

⁶ L'Amministrazione era tenuta ad esaminare le graduatorie una ad una, secondo l'ordine di preferenza indicato dal docente e, quindi, vagliare se, nell'ambito territoriale di prima preferenza, era possibile assegnare al docente un posto vacante o se questo spettava a chi aveva un punteggio più elevato rispetto al suo o un titolo di precedenza; in caso di assenza di posti utilmente attribuibili, l'Amministrazione poteva passare ad esaminare la graduatoria relativa all'ambito territoriale indicato come seconda preferenza ed assegnare il posto al docente se non c'erano altri colleghi che lo precedevano per titolo di precedenza o punteggio superiore, a nulla rilevando che docenti di punteggio inferiore avessero indicato quell'ambito come primo preferito anziché come secondo; in caso di ulteriore assenza di posti assegnabili anche nell'ambito indicato come seconda preferenza, l'Amministrazione passava a vagliare la graduatoria di quello individuato come terza preferenza, assegnando il posto disponibile al docente se con punteggio superiore rispetto agli altri suoi colleghi, a nulla rilevando che questi ultimi avessero indicato quell'ambito come primo o secondo preferito, anziché come terzo; e così l'Amministrazione doveva procedere via via fino a quando il docente non avesse ottenuto il posto perché titolare di un punteggio più elevato rispetto agli altri.



L'Amministrazione non abbia proceduto nemmeno seguendo un unico criterio; sta di fatto che il criterio del punteggio, alla base del nostro ordinamento e nello specifico di quello dell'inserimento concorsuale nel pubblico impiego, è stato completamente disatteso. La ricorrente, con il punteggio più elevato per ciascun ambito territoriale, rispetto ai casi riprodotti nell'esposizione in fatto e documentati agli atti, doveva senza dubbio prevalere e, non certamente, finire in un ambito che non si spiega nemmeno con l'ordine di preferenza espresso nella domanda.

Una diversa interpretazione non trova conforto alcuno nel CCNI, nella normativa vigente, ma nemmeno nei principi cui si ispira il nostro ordinamento.

Non è un caso, allora, che la giurisprudenza di merito confermi l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, accogliendo la richiesta di tutela giudiziaria di molti colleghi della ricorrente da più parti d'Italia.⁷

Si segnalano in aggiunta a quelli riportati in nota, i provvedimenti del Tribunale di Ravenna, del Tribunale di Vallo della Lucania del 20.10.2016 e del Tribunale di Brindisi del 12.10.2016, i quali hanno, tra l'altro, esaminato le problematiche connesse ai posti "comune e di lingua inglese" accertando l'illegittimità delle disposizioni, dei comportamenti e delle scelte dell'Amministrazione per avere, nelle operazioni di trasferimento, esaminato prima l'intero elenco delle preferenze espresse dal docente per il posto (di lingua) indicato come prioritario, e solo in seconda battuta, verificando la disponibilità del tipo di posto (comune) indicato come secondario.

Anche tale *modus operandi* viola, infatti, il criterio meritocratico

⁷ Tribunale di Taranto 10.1.2017, Tribunale di Vercelli 3.1.2017, Tribunale di Foggia 21.12.2016, Tribunale Ordinario di Como 16.12.2016, tribunale di Ravenna 16.11.2016, Tribunale di Monza 15.11.2016, Tribunale di Ravenna 15.11.2016, Tribunale di Napoli Nord 31.10.2016, Tribunale Ordinario di Crotone 28.10.2016, Tribunale di Lecce 20.10.2016, Tribunale di Brindisi 11.10.2016, Tribunale di Bari 4.10.2016

cui deve ispirarsi qualsiasi procedura concorsuale, tra cui quella di mobilità, fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva scolastica.

A fronte della preferenza del docente al posto di lingua inglese rispetto quello ordinario (o viceversa), l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare la possibilità di occupare il posto per l'inglese nel primo ambito territoriale di preferenza ed in mancanza, all'interno dello stesso ambito, la possibilità di assegnare quello comune (o viceversa); in mancanza di ambo le possibilità, andava preso in esame il successivo ambito territoriale di preferenza, il tutto ovviamente sempre tenuto conto delle risultanze in base al punteggio attribuito (*in tal senso valendo pure l'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.2016*).

Ebbene, alla ricorrente, all'esito delle operazioni di mobilità effettuate sulla scuola primaria, è stato attribuito un punteggio pari a 56 punti + 6 per l'ambito territoriale del comune di ricongiungimento familiare.

Inspiegabilmente, però, a fronte della domanda presentata, si è vista assegnare all'ambito territoriale di **Varese** e poi, a seguito di rettifica, a quello del **Molise identificato con il n. 0002**.

Molti insegnanti coinvolti **nella sua stessa fase C** della procedura di mobilità, **benché privi di titoli di precedenza ed aventi un punteggio di gran lunga inferiore rispetto al suo**, sono stati, invece, assegnati, su posti comuni o di lingua inglese, all'ambito Campania 0009, od altri ambiti della Regione Campania e Regione Lazio dalla ricorrente preferiti nell'ordine segnato rispetto all'ambito molisano, collocato solo al n. 39 (cfr. tabelle allegate, che riproducono parte delle graduatorie finali delle assegnazioni degli ambiti territoriali su scala nazionale).

A ciò si aggiungono gli ulteriori posti che sarebbe spettati alla ricorrente in base ai criteri di legge, ma assegnati ad altri, del pari privi di titolo di precedenza ed aventi punteggio inferiore, in



sede della cd. "conciliazione" su imposizione ministeriale e senza l'osservanza di alcun criterio di legge!

Il che non fa altro che attestare l'esistenza di posti vacanti e disponibili per la ricorrente stessa proprio nei diversi ambiti territoriali prioritariamente scelti.

La ricorrente ha diritto di essere, quindi, trasferita in una sede compresa nell'ambito territoriale CAM0009 o in altro ambito della medesima Provincia di Caserta, della Campania o del Lazio nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

D'altro canto, l'algoritmo adottato dal Ministero nell'individuazione delle sedi da assegnare ai docenti neo assunti, come già in altre occasioni e da più parti evidenziato, è totalmente incomprensibile e come tale non può che essere disatteso.

Il sistema informatico - l'algoritmo - utilizzato dall'Amministrazione, non è stato mai reso conoscibile, e ciò in dispregio del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Di conseguenza, nessuno, tantomeno la ricorrente, è stato messo in grado di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dalla p.a., il tutto pure in violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. n. 241/1990.

Si può dire con certezza, perché già facente parte delle comuni conoscenze, che si è trattato di un algoritmo male impostato e che non ha funzionato correttamente, come tale del tutto inattendibile, che è finito per travolgere tutta la procedura. Tra gli errori più immediatamente percepibili, emerge quello per il quale, bloccato il primo posto disponibile della tipologia indicata dal docente come prioritaria (per es., "lingua inglese"), il sistema non è stato impostato per bloccare, negli ambiti territoriali di preferenza, anche quelli comuni, come sarebbe dovuto avvenire, per l'incidenza, come visto sopra, sulle sorti dell'insegnante

odierna ricorrente.

Ne consegue che la domanda qui formulata è sotto più profili fondata e merita pieno accoglimento.

E ciò, si aggiunge per completezza, non in antitesi con gli altri colleghi della ricorrente che l'hanno preceduta in graduatoria o che sono stati trasferiti negli ambiti dalla stessa indicati nella domanda di mobilità, bensì unicamente contro i resistenti MIUR, USR MOLISE ed USP di Campobasso, responsabili delle errate procedure di mobilità. L'interesse della ricorrente è quello di essere trasferita preferibilmente nella provincia di Caserta e così via, come sopra esposto, in aggiunta ai colleghi qui trasferiti, situazione più che possibile in quanto in più occasioni resa operativa dal MIUR (*si richiamano, ad es., i decreti di più USP, pubblicati sui siti istituzionali, con cui, preso atto delle operazioni di assegnazione provvisoria nella scuola primaria senza aver tenuto conto, per errore, della precedenza di cui all'art. 17 L. 266/1999, è stato disposto l'inserimento degli interessati pregiudicati dall'errore e, quindi, il loro immediato trasferimento in soprannumero e senza intaccare la posizione degli altri docenti*).

§§§§§§§§§§§§§§§§

Alla luce delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto, la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta,

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, in funzione del Giudice di Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione e di comparizione, di accogliere il ricorso e con esso le seguenti

CONCLUSIONI:

PRELIMINARMENTE

RICHIESTA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

- Stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti inseriti negli elenchi nominativi di cui alla graduatoria della mobilità impugnata, allegati al presente ricorso, che si

~~sono visti assegnare un posto a discapito di criteri di legge, e che, quindi, applicati correttamente detti criteri, si vedrebbero scavalcare dalla ricorrente per punteggio e posizione, la notifica ad essi nei modi ordinari, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, risulta eccessivamente gravosa e di difficile, se non di impossibile attuazione, anche per le problematiche connesse alla reperibilità, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze processuali ed ai diritti da tutelare.~~

- Anche la tradizionale ed onerosa notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., che comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, non sortisce più l'efficacia di tale forma di notificazione, ossia l'effettiva e sostanziale conoscenza, come ritenuto oramai dalla maggioranza dei Tribunali Ordinari ed Amministrativi che hanno autorizzato e continuano tutt'ora ad autorizzare la notifica mediante l'inserimento dell'atto giudiziale e del decreto, sul sito web istituzionale del MIUR.

- Pertanto, si chiede di **AUTORIZZARE la notifica del presente ricorso ex art. 151 c.p.c. mediante l'inserimento del ricorso stesso ed emanando decreto nei siti internet ufficiali dell'USR MOLISE - UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE DI CAMPOBASSO e del MINISTERO CONVENUTO.**

NEL MERITO

- ritenuto e dichiarato inefficace, invalido e nullo il verbale del 30/08/2016, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a) Accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, inefficacia ed erroneità delle operazioni di mobilità/trasferimento effettuate dal Ministero e dei criteri all'uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti nei confronti della ricorrente;

b) Annullare e/o disapplicare le graduatorie stilate a seguito



delle suddette operazioni di mobilità e coinvolgenti tutti gli ambiti territoriali compresi nelle prime 38 preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda on line, annullare e/o disapplicare altresì gli atti ed i provvedimenti con i quali la ricorrente è stata assegnata dapprima a Varese e poi all'ambito molisano identificato come Mol0002 ed alla sede di servizio sita in Montenero di Bisaccia, nonché tutti gli atti precedenti e successivi, consequenziali, collegati e/o comunque connessi;

c) Ordinare all'Amministrazione convenuta di riesaminare la domanda di mobilità della ricorrente nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria sulla base del punteggio;

d) Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita, nella graduatoria di mobilità, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, in posizione utile e, quindi, a vedersi immediatamente assegnare un posto, comune o su lingua inglese, in una scuola primaria nell'ambito territoriale di Caserta, in subordine di Napoli (*cf. prova già raggiunta per quanto indicato al punto 8) lettera a) della premessa in fatto*), in subordine ancora in altro ambito della Campania e così via secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi (in ipotesi di insussistenza all'attualità) una sede per effetto di pensionamenti od altri eventi comportanti gli stessi effetti, il tutto nel rispetto del punteggio;

e) Conseguentemente assegnare la ricorrente, a far tempo dal 1.9.2016 ad una scuola primaria dell'ambito di cui al precedente punto ed ordinare/condannare il Ministero convenuto all'immediato trasferimento, adottando all'uopo ogni atto necessario;

Vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.

In via istruttoria, si chiede disporsi:



l'esibizione ed il deposito dell'elenco contenente le

assegnazioni effettuate, a seguito della procedura di mobilità di cui si discorre, a favore dei docenti della scuola primaria in sede di conciliazione ex art. 135 CCNL Comparto Scuola, con l'indicazione dei nominativi dei docenti e dei rispettivi punteggi ed ambiti di definitiva assegnazione;

- l'esibizione ed il deposito di tutta la documentazione riguardante le suddette conciliazione, ivi compresi tutti i verbali di conciliazione con esito positivo redatti con i docenti interessati dalle procedure di mobilità di cui si discorre e che, per l'effetto, risultano definitivamente assegnati agli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nelle prime 37 preferenze indicate nella domanda di mobilità dalla stessa compilata on line;
- l'esibizione ed il deposito dell'elenco e delle graduatorie dei docenti interessati dalle operazioni di mobilità stilate relativamente a tutti gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità inviata on line quali prime 38 preferenze;
- l'acquisizione dell'algoritmo, ovvero del principio logico matematico utilizzato ovvero del principio logico matematico utilizzato dal MIUR per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata e di tutti i docenti concorrenti nella medesima fase C e con punteggio inferiore

Sempre in via istruttoria, si depositano: 1) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato per l'anno scolastico 2015/2016; 2) CCNI 8.4.2016 stralcio; 3) Allegato 1 del CCNI 8.4.2016; 4) Ordinanza n. 241 del 8.4.2016 stralcio; 5) Art. 135 CCNL Comparto Scuola; 6) Copia domanda di mobilità; 7) Decreto dell'Ufficio XIV di Varese, datato 29.7.2016, con allegato elenco degli insegnati a tempo indeterminato della scuola primaria statale in esso trasferiti; 8) Comunicazione esito domanda di mobilità con indicazione dell'ambito Lombardia 0034; 9) Elenco

trasferimenti scuola primaria fase C; 10) Elenco trasferimenti scuola primaria fase D; 11) Reclamo ex art. 17 CCNL integrativo; 12) Istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Comparto Scuola; 13) Processo verbale del 30.8.2016 redatto innanzi all'Ufficio Segreteria di Conciliazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 14) Provvedimento di assegnazione definitiva su sede del 6.9.2016; 15) Indicazione ambiti territoriali relativi al Molise con annesso decreto di costituzione del 16.2.2016; 16) Impugnazione del 24.10.2016 della ricorrente e contestuale richiesta di verifica della domanda di mobilità e di rettifica della posizione in graduatoria; 17) Nota prot. n. 0034157 del 11.11.2016; 18) Stato di famiglia; 19) precedenti decreti di vari Tribunali italiani di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che non è dovuto il contributo unificato in considerazione della materia (lavoro) oggetto di causa e del fatto che parte ricorrente non è titolare di un reddito familiare imponibile superiore ad €. 34.585,23 come risultante da autocertificazione reddituale allegata.

Caserta, 30/01/2017

(Avv. Monica Tagliatela)

(Avv. Giovanni Tagliatela)

RG. N. 43/17

**TRIBUNALE ORDINARIO
di LARINO
SEZIONE LAVORO**

IL GIUDICE

designato per la trattazione della causa, dottoressa Veronica D'Agnone,

letto il ricorso che precede;

letta l'istanza di prosecuzione del giudizio;

visti gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° c.p.c. nel testo modificato della L. 11-8-73, n. 533; 302 c.p.c. e 170 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 26 luglio 2017, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando, in particolare al convenuto, che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova. Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione. Onera l'istante della notifica del ricorso e del presente decreto alle altre parti, anche nei termini cui all'art. 151 c.p.c. con riferimento a quanto richiesti in ricorso.
Larino, 9 maggio 2017

Dep. 9-5-17
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Grazia Gregorio

Il Giudice
Dott.ssa Veronica D'Agnone